



# COMUNE DI ROVIGO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 24/01/2018

Sessione **ordinaria** Seduta **pubblica** di **Prima** convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
PER L'ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Gennaio** alle ore **19:09**, nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

### I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BERGAMIN MASSIMO	X		RUGGERO RICCARDO	X	
ANDRIOTTO GIANCARLO	X		SERGI CARMELO GINO	X	
ARETUSINI MICHELE	X		SGUOTTI GIACOMO	X	
AVEZZÙ PAOLO	X		ZANOTTO MATTEO	X	
BENETTI FABIO		X	BONVENTO MARCO		X
BORELLA BENITO		X	BORGATO ANDREA		X
BORGATO RENATO	X		BUSINARO GIORGIA	X	
DENTI ANDREA	X		CHENDI NELLO		X
DOLCETTO SIMONE		X	GENNARO FRANCESCO	X	
GABBAN LUCA	X		MASIN MATTEO	X	
GOLDONI DANIELA		X	MENON SILVIA		X
MARSILIO NICOLA	X		MILAN MATTIA	X	
MELLA SILVANO	X		MORETTO MATTIA	X	
PARON LUCA	X		ROMEO NADIA	X	
PATRESE VANI	X		ROSSINI ANTONIO		X
RAULE STEFANO	X		VERNELLI IVALDO	X	
ROSITO ALBA MARIA	X				
TOTALE				24	9

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.

Sono presenti per la Giunta i Signori: Conchi, Saccardin, Garbo, Sguotti, Moretti, Paulon, Borile, Falconi.

A scrutatori vengono designati i Signori: Denti Andrea, Marsilio Nicola, Businaro Giorgia.

Assume la Presidenza il Sig. Paolo Avezzù nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Esce dall'Aula il Consigliere Gennaro.

La trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7 dell'OdG ha inizio in data **24/01/2018** alle ore **19.41** in presenza di n. **27** Consiglieri (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Borgato R., Businaro, Chendi, Denti, Gabban, Goldoni, Marsilio, Masin, Mella, Menon, Milan, Moretto, Paron, Patrese, Raule, Romeo, Rosito, Ruggero, Sergi, Sguotti, Vernelli e Zanotto).

Sono assenti i Consiglieri Bonvento, Borella, Borgato A., Dolcetto, Gennaro e Rossini.

L'argomento viene trattato dall'Assessore ai Tributi, Susanna Garbo, coadiuvata dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, D.ssa Nicoletta Cittadin e dai Funzionari della Sezione Tributi, D.ssa Eleonora Breggiè e D.ssa Alessandra Nicoli.

## **RELAZIONE**

Il decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, ha previsto all'articolo 13, comma 1, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012, sulla base degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 in tema di federalismo fiscale municipale ed in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Il comma 2 prevede che il presupposto del tributo è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 di disciplina dell'ICI, con esclusione a partire dall'anno 2014 dell'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - c.d. "case di lusso"), mentre il successivo comma 3 stabilisce che la base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 504/1992.

Il comma 6 stabilisce quale aliquota di base dell'IMU l'aliquota del 7,6 per mille, con facoltà per i Comuni di modificarla con deliberazione del Consiglio Comunale in aumento o diminuzione fino a tre punti percentuali, mentre il successivo comma 7 prevede per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (che sono escluse dall'esenzione disposta dal 2014), l'aliquota ridotta del 4,00 per mille, con possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirli fino a due punti percentuali.

Per quanto riguarda la detrazione per le abitazioni principali e pertinenze non esenti, il comma 10 stabilisce una detrazione annua di € 200,00.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dall'anno 2013 il gettito dell'imposta viene attribuito integralmente ai Comuni, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito ad aliquota standard del 7,60 per mille è riservato allo Stato, con facoltà per il Comune di aumentare l'aliquota fino al 10,60 per mille, trattenendosi il relativo introito.

Con la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) sono state introdotte rilevanti novità in materia di IMU, con l'istituzione all'articolo 1, comma 639, della nuova imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'IMU di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).

Il comma 640 del citato articolo 1 ha precisato che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come sopra richiamati, mentre il comma 703 ha fatto salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, che quindi continua

ad applicarsi pur con gli opportuni adattamenti derivanti dalla contemporanea introduzione della nuova IUC.

La legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha confermato per l'anno 2015 la disciplina applicativa dell'IMU, con lo stesso limite riferito alla somma delle aliquote TASI ed IMU già operante nel 2014.

La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto per l'anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi locali rispetto ai livelli deliberati nel 2015; tale divieto rende impossibile non solo ritoccare in aumento le aliquote e le tariffe, ma anche abolire benefici o agevolazioni già deliberati l'anno precedente, in quanto ciò darebbe luogo ad un innalzamento della tassazione precluso dalla legge.

L'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" conferma tale blocco anche per l'anno 2017, con il divieto di istituire nuovi tributi e di revocare le agevolazioni già deliberate.

Il disegno di legge di bilancio 2018 (art. 6), attualmente all'esame del Parlamento, proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali.

Tutto ciò premesso, si illustrano di seguito le aliquote IMU del Comune di Rovigo per l'anno 2018, con invarianza delle stesse rispetto al regime già applicato nel 2017.

Si conferma l'aliquota ordinaria nella misura del 10,60 per mille, persistendo le esigenze di equilibrio di bilancio che impongono il ricorso ad un'aliquota maggiorata rispetto all'aliquota di base, in considerazione dei trasferimenti erariali previsti nell'ambito della complessiva manovra finanziaria contenuta nel disegno di legge di bilancio 2018 in corso di approvazione.

Per l'abitazione principale, intesa come unica unità immobiliare con residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "case di lusso" escluse da esenzione) e per le relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria (così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011), si conferma l'aliquota ridotta del 6,00 per mille, con applicazione della detrazione ordinaria annua di € 200,00.

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione di legge, sono equiparate ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta come intesa dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o altre strutture protette, a condizione che le stesse non risultino locate.

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito in legge 23.05.2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato che il comma 9 dell'articolo 13 del citato D.L. 201/2011 consente ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino al 4,00 per mille nel caso di immobili locati, si conferma l'aliquota ridotta del 9,60 per mille, limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a canone concordato a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica del conduttore ed eventuali pertinenze, alle condizioni stabilite negli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferiti a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari.

Si conferma inoltre l'aliquota ridotta del 4,00 per mille limitatamente ai fabbricati ad uso abitativo oggetto di sfratto per morosità convalidato con sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria, a decorrere dalla data di notifica dell'intimazione di sfratto e fino all'avvenuto rilascio degli stessi.

Al fine di rilanciare ed incentivare l'apertura di attività commerciali nel centro storico, si conferma, infine, l'aliquota ridotta IMU del 9,00 per mille da applicarsi, per l'anno di imposta 2018, agli immobili censiti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) sfitti da almeno due anni e riaffittati nel corso dell'anno 2018 ad uso di esercizio di vicinato ubicato nel centro storico.

Tutto quanto ciò premesso,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la suesposta relazione;

**VISTO** il decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, istitutivo dell'imposta municipale propria (IMU);

**VISTO** l'articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

**VISTO** l'articolo 1, commi 669-728, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

**VISTO** l'articolo 1, comma 679, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**VISTO** l'articolo 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

**VISTO** il disegno di legge di bilancio 2018, attualmente in corso di approvazione;

**VISTO** il Regolamento comunale IMU;

**DATO ATTO** che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:

**FAVOREVOLE**;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

Viene quindi messa ai voti in forma palese la **proposta di deliberazione** con il seguente esito:

**Scrutatori:** Businaro, Denti e Marsilio.

**Assessori presenti:** Conchi, Falconi, Garbo, Moretti, Saccardin e Sguotti.

**VOTAZIONE: Presenti n. 27**

**Favorevoli: n. 18** (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Borgato R., Denti, Gabban, Marsilio, Mella, Paron, Patrese, Raule, Rosito, Ruggero, Sergi, Sguotti e Zanotto).

**Contrari: n. 8** (Businaro, Chendi, Goldoni, Menon, Milan, Moretto, Romeo e Vernelli)

**Astenuti: n. 1** (Masin)

Per quanto sopra,

# DELIBERA

1. di stabilire, per quanto indicato in premessa, le aliquote IMU per l'anno 2018 di seguito descritte, a conferma di quanto già applicato lo scorso anno 2017 e nel rispetto del blocco degli aumenti di aliquota contenuto nel disegno di legge di bilancio 2018, attualmente all'esame del Parlamento:
  - a) aliquota ordinaria: **10,60 per mille**;
  - b) aliquota da applicarsi all'abitazione principale classificata nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "case di lusso" escluse da esenzione) ed intesa come unica unità immobiliare con residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, con applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di € 200,00: **6,00 per mille**;
  - c) aliquota da applicarsi alla pertinenza delle abitazioni indicate alla precedente lettera b), quale unità immobiliare asservita all'abitazione principale e classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garages, cantine o tettoie) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate: **6,00 per mille**;
  - d) aliquota ridotta limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica del conduttore ed eventuali pertinenze, alle condizioni stabilite negli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (*allegato 1*): **9,60 per mille**;
  - e) aliquota ridotta limitatamente ai fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione a conduttori assoggettati a sfratto per morosità convalidato con sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria, a decorrere dalla data dell'intimazione di sfratto e fino all'avvenuto rilascio degli stessi, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (*allegato 2*): **4,00 per mille**;
  - f) aliquota ridotta per l'anno di imposta 2018 limitatamente agli immobili ad uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), sfitti da almeno 2 anni alla data del 1° gennaio 2018 e riaffittati nel corso dell'anno 2018 ad uso di esercizio di vicinato (con superficie di vendita non superiore a mq. 250) ubicato nel centro storico, a condizione permanga il contratto di locazione in essere, approvando l'allegato modello di richiesta che i soggetti interessati dovranno presentare all'ufficio tributi per poter usufruire del beneficio (*allegato 3*): **9,00 per mille**;
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito in legge 23.05.2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
7. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
8. considerato che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione della successiva deliberazione di determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2018, si dichiara la stessa, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza, con **n. 18 voti favorevoli** (Andriotto, Aretusini, Avezzù, Benetti, Bergamin, Borgato R., Denti, Gabban, Marsilio, Mella, Paron, Patrese, Raule, Rosito, Ruggero, Sergi, Sguotti e Zanotto), **n. 8 contrari** (Businaro, Chendi, Goldoni, Menon, Milan, Moretto, Romeo e Vernelli) e **n. 1 astenuto** (Masin) dei n. 27 Consiglieri presenti in Aula.
9. Al fine di poter dar corso con celerità alle attività conseguenti alla presente deliberazione, si prescinde dalla pubblicazione del verbale che verrà pubblicato successivamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

*Documento sottoscritto con firma digitale*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Paolo Avezzù

*Documento sottoscritto con firma digitale*